



PARERE MOTIVATO
n. 34 del 20 marzo 2018

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità al Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata
"P.N. 22." Comune di Spinea (VE).**

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i., prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 20 Marzo 2018 come da nota di convocazione in data 19 marzo 2018 prot. n.104526;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Spinea con nota prot. n.9566 del 25.03.2016 acquisita al protocollo regionale al n. 530554 del 19.12.2017 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità al Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata " P.N. 22";

CONSIDERATO CHE con nota prot n. 537189 del 22.12.2017 l'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV ha inviato richiesta di dichiarazione relativamente ad eventuali osservazioni/opposizioni pervenute.

PRESO ATTO CHE il Comune di Spinea con nota pec prot. n. 9566 del 25.03.2016 acquisita al prot. regionale n. 49952 del 08.02.2018 ha fatto pervenire dichiarazione del Responsabile del Procedimento attestante che entro i termini non sono pervenute osservazioni.

ESAMINATA la nota del Comune di Spinea - pec acquisita al prot. regionale n. 71171 del 23.02.2018 - nella quale, *"Si precisa inoltre che il PUA in esame è stato adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 155 del 05/12/2017 ad esclusione della previsione urbanistica relativa all'edificazione dei due edifici a torre all'interno del lotto n. 2.1. Pertanto il PUA adottato non include la progettazione urbanistica del lotto n. 2.1 e, qualora la ditta proponente intenda includere anche tale lotto, dovrà presentare una variante al PUA che dovrà seguire l'iter procedimentale previsto dall' art. 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11. "*

Successivamente il Valutatore ha prodotto spontaneamente documentazione, in data 08.03.2018, acquisita al prot. reg. n. 91208 del 09.03.18.

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.1040 del 17.01.18 assunto al prot. reg. al n.18266 del 17.01.18 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l' Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso
- Parere del 29.01.18 assunto al prot. reg. al n.34346 del 29.01.18 del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia;
- Parere n.628 del 30.01.18 assunto al prot. reg. al n.36536 del 30.01.18 di Terna;
- Parere del 26.01.18 assunto al prot. n.32137 del 26.01.18 della ULSS3;
- Parere n.6968 del 25.01.18 assunto al prot. reg. al n.32213 del 26.01.18 di Veritas;
- Parere n.15965 del 15.02.18 assunto al prot. reg. al n.60185 del 15.02.18 di ARPAV;
- Parere dell'8.02.18 assunto al prot. reg. al n.71482 del 23.02.18 della Città Metropolitana di Venezia,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 6/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;



CONSIDERATO l'esito del Verbale della Conferenza di Servizi decisoria tenutasi in forma simultanea e in modalità sincrona, del 26 ottobre 2017 e delle condizioni e prescrizioni in essa contenute, nonché della nota di precisazioni pervenuta dal Responsabile del Settore Pianificazione e Tutela del Territorio Comunale in data 23.02.18, che riporta quanto segue: "... il PUA in esame è stato adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 155 del 05/12/2017 ad esclusione della previsione urbanistica relativa all'edificazione dei due edifici a torre all'interno del lotto n. 2.1. Pertanto il PUA adottato non include la progettazione urbanistica del lotto n. 2.1 e, qualora la ditta proponente intenda includere anche tale lotto, dovrà presentare una variante al PUA che dovrà seguire l'iter procedimentale previsto dall' art. 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n.11."

Cio' premesso, oggetto della presente verifica è il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata denominato "Piano Norma 22", sito in comune di Spinea e redatto in conformità alle previsioni contemplate dalla Variante n.2 al P.I. del 26.12.2014 e di quanto previsto dall'accordo pianificatorio sottoscritto il 25 marzo 2015 tra il Comune di Spinea, i proprietari e la Regione del Veneto finalizzato alla complessiva riqualificazione e riconversione dell'area, con esclusione del lotto 2.1, non oggetto della presente verifica di assoggettabilità a VAS e, per il quale si dovrà dar seguito a quanto precisato nella nota redatta dal Responsabile del Settore Pianificazione e Tutela del Territorio Comunale in data 23.02.18. L'intervento proposto è finalizzato alla realizzazione di un ambito strategico con funzione di cerniera tra il sistema trasportistico primario (SFMR) e le nuove funzioni urbane della città di Spinea. La funzione pubblica e/o d'interesse pubblico che assumerà l'area sarà l'elemento fondante dell'organizzazione di tutto il progetto urbano. La definitiva cessione delle aree su cui sono realizzati i parcheggi SFMR con la viabilità di raccordo su via Roma, la realizzazione dell'impianto natatorio e la sistemazione dell'area a verde con funzione di "cuscinetto" tra l'esistente e il nuovo intervento, le nuove destinazioni d'uso commerciali, direzionali e ricettive previste, poste a ridosso della stazione ferroviaria, compongono il nuovo disegno a scala urbana dell'area definendo la "porta d'ingresso" alla città di Spinea. La variante n. 2 al P.I. prevedeva il decadimento dell' accordo di pianificazione e della stessa variante, perdendo quindi effetto, qualora il PUA non fosse presentato entro un anno dall'approvazione della stessa variante al P.I., ovvero i lavori non fossero iniziati entro un anno dall'approvazione del PUA. Visto il verificarsi della scadenza dei termini di cui sopra, si è reso necessario, con D.C.C. n. 31 del 31/05/2017, riconfermare la permanenza e persistenza dell' interesse pubblico, rinunciare ai termini di decadenza fissati in precedenza dall'accordo di pianificazione e riconfermare la vigenza e attualità delle previsioni di cui all'accordo di pianificazione sottoscritto in data 25 marzo 2015 e della variante n. 2 al P.I. Particolare attenzione viene posta nel RAP da parte del Valutatore alla matrice paesaggio, sebbene le opere in previsione, come emerge anche dal parere della Soprintendenza, insistono quasi esclusivamente su area non gravata da alcun vincolo paesaggistico. Sono stati inoltre prodotti specifici studi specialistici, quali, "Relazione compatibilità geologica geotecnica", "Relazione compatibilità idraulica idrologica", "Valutazione previsionale di impatto acustico" e "Studio di impatto viabilistico" (in atti), che hanno reso possibile, nello specifico, alcune considerazioni relativamente all'analisi di sostenibilità ambientale. Si evidenziano nella documentazione trasmessa, in atti, allegata al Rapporto Ambientale Preliminare, alcune criticità relativamente alla presenza di un elettrodotto, per il quale si rende necessario verificare il rispetto di quanto indicato nel D.M. 29.05.2008 per i limiti di esposizione sanitaria. Inoltre, la realizzazione della centrale di cogenerazione, come del resto evidenziato anche nei pareri delle autorità ambientali consultate, potrebbe comportare il superamento dei limiti di zona e dei limiti differenziali in corrispondenza dei ricettori più esposti relativamente ai livelli sonori prodotti, pertanto, ai fini della tutela della salute umana si rende necessario adottare idonee misure di mitigazione acustica. Al fine di prevenire possibili criticità ed assicurare il controllo sull'ambiente, in ottemperanza a quanto indicato nel precedente parere VAS n. 9 del 12.02.14, dovrà essere realizzato un apposito monitoraggio delle matrici ambientali risultate di maggiore sensibilità agli effetti della realizzazione dell'intervento, quali: qualità aria, clima acustico e mobilità.



Gli indicatori risultanti dal monitoraggio serviranno per attuare opportune misure correttive e per costruire una base conoscitiva per eventuali azioni di miglioramento.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 20 marzo 2018, dalla quale emerge che il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata denominato "Piano Norma 22", sito in comune di Spinea, con esclusione del lotto 2.1, non oggetto della presente Verifica di Assoggettabilità a VAS e per il quale si dovrà dar seguito a quanto precisato nella nota redatta dal Responsabile del Settore Pianificazione e Tutela del Territorio Comunale del 23.02.18, non debba essere sottoposto a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nel "*Rapporto Ambientale Preliminare - Verifica di Assoggettabilità alla procedura VAS*", e negli studi specialistici esaminati, quali: "*Relazione compatibilità geologica geotecnica*", "*Relazione compatibilità idraulica idrologica*", "*Valutazione previsionale di impatto acustico*" e "*Studio di impatto viabilistico*" e con le indicazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché nella relazione istruttoria tecnica VincA n. 6/2018.

Si raccomanda, al fine della tutela della salute umana:

- di verificare il rispetto di quanto indicato nel D.M. 29.05.2008 nel caso si renda necessaria la valutazione dei limiti d'esposizione sanitari;
- di realizzare una barriera fonoassorbente, adeguatamente dimensionata, da porsi intorno alle previste torri di raffreddamento.

Inoltre, al fine di prevenire possibili criticità ed assicurare il controllo sull'ambiente, in ottemperanza a quanto indicato nel precedente parere VAS n. 9 del 12.02.14, dovrà essere realizzato un apposito monitoraggio delle matrici ambientali risultate di maggiore sensibilità, agli effetti della realizzazione dell'intervento, quali: qualità aria, clima acustico e mobilità. Gli indicatori risultanti dal monitoraggio serviranno per attuare opportune misure correttive e per costruire una base conoscitiva per eventuali azioni di miglioramento

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata denominato "Piano Norma 22", sito in comune di Spinea, con esclusione del lotto 2.1, non oggetto della presente Verifica di Assoggettabilità a VAS e per il quale si dovrà dar seguito a quanto precisato nella nota redatta dal Responsabile del Settore Pianificazione e Tutela del Territorio Comunale del 23.02.18, non debba essere sottoposto a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:



- devono essere messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nel “Rapporto Ambientale Preliminare - Verifica di Assoggettabilità alla procedura VAS” e negli studi specialistici esaminati, quali: “Relazione compatibilità geologica geotecnica”, “Relazione compatibilità idraulica idrologica”, “Valutazione previsionale di impatto acustico” e “Studio di impatto viabilistico”;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni raccomandazioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
- devono essere recepite le seguenti prescrizioni VinCA:
 1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Lycaena dispar*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Lanius collurio*, *Myotis emarginatus*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Hypsugo savii*, *Musccardinus avellanarius*;
 2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;
 3. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Comune di Spinea, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.
- è ammessa l'attuazione degli interventi qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone.



Si raccomanda, al fine della tutela della salute umana:

- di verificare il rispetto di quanto indicato nel D.M. 29.05.2008 nel caso si renda necessaria la valutazione dei limiti d'esposizione sanitari;
- di realizzare una barriera fonoassorbente, adeguatamente dimensionata, da porsi intorno alle previste torri di raffreddamento.

Inoltre, al fine di prevenire possibili criticità ed assicurare il controllo sull'ambiente, in ottemperanza a quanto indicato nel precedente parere VAS n. 9 del 12.02.14, dovrà essere realizzato un apposito monitoraggio delle matrici ambientali risultate di maggiore sensibilità, agli effetti della realizzazione dell'intervento, quali: qualità aria, clima acustico e mobilità. Gli indicatori risultanti dal monitoraggio serviranno per attuare opportune misure correttive e per costruire una base conoscitiva per eventuali azioni di miglioramento.

La valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Non vengono qui valutate le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS - VINCA - NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VincA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 6 pagine